

DELIBERA N. 370/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
REGIONE LIGURIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 luglio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio*

2019”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 15 luglio 2019 (prot. n. 309247) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Regione Liguria a seguito della segnalazione presentata da alcuni consiglieri regionali per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’amministrazione regionale in relazione alla *“diffusione dal giorno 10 maggio sui social network Instagram e Facebook di una locandina [...] in cui la Regione Liguria, in riferimento alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio nel Comune di Albisola Superiore, promuove la visita nella serata del 13 maggio del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a sostegno del candidato Sindaco Maurizio Garbarini”*. In particolare, il Comitato, nel rilevare che *“nel caso di specie, la Regione Liguria risulta estranea ai fatti contestati, in quanto non ha patrocinato l’iniziativa né concesso l’utilizzo del logo della Regione, tant’è che lo stesso Presidente Toti non ha partecipato all’evento reclamizzato del 13 maggio ad Albisola Superiore”*, ha proposto l’archiviazione degli atti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 16 maggio 2019 con la quale il Segretario generale della Regione Liguria, avv. Pietro Paolo Giampellegrini, ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“il severo iter a cui l’ente sottopone la concessione del patrocinio” è disciplinato “dalla normativa sottesa all’art. 2 della L. r. n. 21 del 28 agosto 1986”;*
- *“la Regione può concedere il proprio patrocinio formale a manifestazioni ed iniziative che rivestano particolare rilevanza [...] e per altri aspetti di particolare significato e rilevanza per la Liguria”;*
- *“il patrocinio è concesso dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima”;*
- *“solo a seguito di specifica richiesta il Presidente [...] può concedere anche l’utilizzo dello stemma della Regione”;*
- *“si precisa che [...] non è mai pervenuta alcuna richiesta di patrocinio, e pertanto, l’utilizzo improprio del logo, segnalato [...] non è stato in alcun modo autorizzato e, conseguentemente, deliberato dagli organi dell’ente”;*
- *“A questo proposito si sottolinea peraltro che la Regione Liguria non ha mai provveduto ad inviare il logo, apparso sulla locandina, ai rappresentanti della lista in questione”;*
- *“si sottolinea, comunque, che la partecipazione del Presidente Toti, all’incontro propagandato dai social network non è mai avvenuto”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di

voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso dalla documentazione istruttoria e, in particolare dalle controdeduzioni presentate dalla Regione Liguria, l'iniziativa oggetto di segnalazione non è in alcun modo riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale riferibili all'ente medesimo;

RITENUTA, pertanto, la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale;

RITENUTO che la fattispecie oggetto di segnalazione non integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Regione Liguria e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci